

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 18/06/2024

FATTO

La ricorrente dichiara di aver stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente finalizzato al pagamento del corrispettivo di prestazioni specialistiche da erogarsi a cura di una clinica convenzionata a favore del figlio; l'importo complessivo degli interventi ammonta ad € 4.320,50 e quello finanziato ad € 3.645,09.

In data in data 31/08/2020 inviava lettera di messa in mora alla clinica in ragione della mancata erogazione delle prestazioni specialistiche e reclamo all'intermediario resistente. La messa in mora non conseguiva alcun effetto. La ricorrente segnala come al momento della chiusura della clinica, le cure erano appena iniziate e, conseguentemente, non sono state eseguite la maggior parte delle prestazioni previste.

Chiede al Collegio, in applicazione dell'art. 125-quinquies T.U.B., l'annullamento del contratto di finanziamento a seguito del grave inadempimento della clinica e la restituzione delle somme già corrisposte.

Il resistente deduce in primo luogo che nel caso in specie non è possibile ricavare la

relazione di interdipendenza tra il contratto di fornitura e il contratto di credito: il destinatario delle cure è, infatti, A*** M*** mentre la titolare del contratto di finanziamento è la ricorrente. Mette, poi, in evidenza come parte ricorrente non ha fornito prova del grave inadempimento del fornitore, non essendo versata in atti documentazione che dimostri la mancata erogazione delle prestazioni promesse. In sostanza, pur incombando su parte ricorrente l'onere della prova ex art. 2697 c.c., la stessa non ha dimostrato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Il documento denominato "dichiarazione medica" prodotto da parte ricorrente è infatti una dichiarazione di parte, priva di qualsiasi valore probatorio che, peraltro, reca una data di 3 anni successiva rispetto al fallimento della fornitrice. Chiede pertanto il rigetto del ricorso e della relativa richiesta di rimborso delle somme versate e di ogni altro importo richiesto.

Nel replicare, la ricorrente mette in evidenza come la diversa identità della titolare del finanziamento rispetto al destinatario delle cure si spieghi in considerazione del fatto che quest'ultimo è il figlio della ricorrente, nato nel 2008 e quindi minorenni. Inoltre, l'inadempimento è attestato dalla relazione di cui al doc. 5 che non può ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere posteriore di 3 anni al fallimento della fornitrice.

Nel controreplicare a sua volta, il resistente ribadisce quanto dedotto e sottolinea che nella documentazione prodotta da parte ricorrente compare sempre il nominativo di A*** M*** e mai quello della ricorrente, unico soggetto parte del contratto di finanziamento.

DIRITTO

Il Collegio rileva come oggetto del ricorso sia l'accertamento del diritto alla risoluzione di un contratto di prestito finalizzato alla fruizione di cure odontoiatriche, a seguito dell'inadempimento del professionista. In particolare la ricorrente chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento con restituzione delle rate già pagate.

Il Collegio ricorda che al caso in specie (il contratto di finanziamento risulta stipulato nel febbraio 2020,) si applica la disciplina di cui all'art. 125-quinquies TUB, che prevede che il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere se vi sia il collegamento negoziale tra l'acquisto di beni e servizi ed il finanziamento all'uopo stipulato, la messa in mora del fornitore, e l'inadempimento da parte del fornitore si riveli di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Al sussistere di questi presupposti il finanziatore ha l'obbligo di "rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato".

Parte resistente ha in primo luogo dedotto l'insussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento (sottoscritto dalla ricorrente) e il contratto con il fornitore che prevede cure a favore di A*** M***, ma parte ricorrente segnala che il contratto a lei intestato riguardava il finanziamento per prestazioni a favore del figlio allora minorenne, a tal proposito allega il preventivo delle cure dentistiche rilasciato dalla società D*** nel quale compare il nominativo dello stesso come destinatario delle cure. Circostanza che induce il Collegio a respingere tale eccezione.

La ricorrente ha inoltre prodotto la comunicazione di messa in mora, inviata in data

31/08/2020.

Al fine di provare il terzo dei requisiti prima richiamati la ricorrente ha allegato, oltre al citato preventivo, un preventivo rilasciato da altro professionista per prestazioni (in parte coincidenti) con quelle indicate nella fattura e una relazione medica a firma del medesimo professionista corredata da foto eseguite prima del trattamento e nella quale si attesta l'esecuzione della terapia proposta.

Il Collegio ricorda che, in merito alla valutazione della “non scarsa importanza” dell'inadempimento del fornitore, il Collegio di Coordinamento (Decisione n. . 12645/2021) ha rilevato che questo deve “aver avuto un peso oggettivo e notevole nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale”, richiamando gli orientamenti della Suprema Corte secondo i quali la verifica dell'inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, “ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito”.

Alla luce di questi principi occorre valutare se sia agevolmente rilevabile l'inadempimento di non scarsa importanza, circostanza che a parere del Collegio appare integrata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ai fini di adempiere all'onere della prova, con riferimento ai preventivi delle cure dentistiche e alla relazione medica delle cure successivamente prestate.

Il Collegio rileva come nella relazione medica venga affermato che al momento in cui il paziente è stato preso in carico non indossava alcuna protesi e vengono allegate fotografie a riprova di tale circostanza, a testimonianza di lavori effettivamente e realmente svolti rispetto alla situazione iniziale, come specificato anche nella puntuale cronologia degli interventi effettuati dal 2020 al 2022 e nella identificazione delle fasi di controllo che tali lavori normalmente presuppongono.

Accertata la gravità dell'inadempimento, il Collegio, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, ritiene di dover riconoscere alla ricorrente il rimborso delle rate già corrisposte all'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione delle rate pagate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI